

3) L'azione non si ferma alla prima udienza ma prosegue in Cassazione.

- Personale per la ricezione, protocollo e smistamento del ricorso.
- Personale per la lettura, la preparazione delle memorie ai Giudici, la presenza alle udienze, archiviazione del cartaceo, stoccaggio e gestione dei locali archivio con conseguente occupazione di spazio utile in proprio o, peggio, in affitto.
- Nel caso la Prefettura soccomba, invece di pagare chi ha emesso il Sommario Processo Verbale, è sempre il Ministero che paga impropriamente. In parole povere il Ministero, al fine di dedicare le proprie risorse e semplificare la vita ai cittadini potrebbe rapidamente emanare una Direttiva (strutturata in modo analogo alla Direttiva 24 ottobre 2000 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2000) riguardante i seguenti punti:

Premesso che il Prefetto non è un Organo Giudicante, al fine di:


- ottimizzare le risorse dei cittadini e delle Prefetture,
- evitare allo Stato di assumere i costi relativi al pagamento dei due servizi pubblici (Prefetto e Giudice di Pace) a fronte dello stesso ricorso, il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al Giudice di Pace avverso un Sommario Processo Verbale è così regolamentato:

1. Il ricorso s'invia per raccomandata A/R oppure si presenta al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione.
2. Il Giudice di Pace destinatario del ricorso è quello competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione oppure quello competente per il territorio ove ha la residenza il contravvenzionato.
3. Al ricorrente sono inviate per posta o, a sua scelta, per telefax e/o per posta elettronica, le comunicazioni inerenti le date e lo svolgimento delle udienze.
4. Le spese non sono compensate tra le parti allorché il ricorso è accolto.

**ECCO UNA CONCRETA BASE CHE TESTIMONIA LA VALIDITA' E FATTIBILITA' DELLE NOSTRE RICHIESTE**

L'email diventa "posta elettronica certificata" Approvato uno schema di DPR che riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica. <http://www.italia.gov.it/newsletter/Portale.html?id=poste-elettronica>

**CORREVA L' ANNO 2000 E NEL NUMERO DI SETTEMBRE/OTTOBRE ECCO IL NOSTRO APPELLO**



Per approfondire:  
<http://www.coordinamentocamperisti.it>  
<http://www.viverelacitta.it>

